



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(Delib. C .C. del 19.12.2007 n. 137)

art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di taxi e di noleggio con conducente (N.C.C.), di cui alla L. 15.01.1992 n. 21.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15.01.1992 n. 21;
 - b) dagli artt.19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - c) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o noleggio con conducente;
 - g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - i) dalla legge Regionale 3 aprile 1995 n. 14
 - j) dal D.L. n. 22 del 04.07.2006 convertito in L: 248 del 04.08.2006;

art. 2

Definizione del servizio taxi

1. Il servizio di taxi e di autonoleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
3. Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente Regolamento, si rivolge ad un'utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano.
4. Si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
5. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio comunale.

6. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune. La tariffa è calcolata con tassametro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta Comunale. Si possono stabilire tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

art. 2 bis

Definizione del servizio N.C.C.

1. Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
3. Per rimessa s'intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza;
4. La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale di Foggia
5. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva autorimessa o sede del vettore
6. La prestazione del servizio non è obbligatoria
7. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa; il prelevamento dell'utente può avvenire anche al di fuori del Comune di Foggia, purché la prenotazione sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

art. 3

Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente e delle vetture a trazione animale, allo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale in relazione al numero degli abitanti residenti e fluttuanti, al flusso turistico e commerciale della città di Foggia, è stabilito in:
 - a) N. 12 licenze per il servizio di taxi;
 - b) N. 8 licenze per il servizio di autonoleggio con conducente per autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale;
 - n. 1 licenza per il servizio di taxi ogni 13.000 abitanti;
 - n. 1 licenza di noleggio con conducente ogni 20.000 abitanti.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze di taxi attualmente in attività, pari a n. 17 unità.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
4. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
5. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta ".
6. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
7. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C."

inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

art. 3 bis
Servizi integrativi

1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 12 del presente Regolamento, può:
 - a) Disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti dall'art 6 della L. n. 21/1992. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al Comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
 - b) Prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della Legge 21/1992 e in prevalenza ai soggetti di cui all'art. 7 della Legge 21/92 - comma 1 - lett. b) e c), di titoli 4 autorizzatori provvisori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
 - c) Prevedere, in via sperimentale, l'attribuzione prevalentemente a favore di soggetti di cui all'art. 7 - comma 1 – lett .b) e c) della citata L. 21/1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti; in tal caso l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo;
 - d) Prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza con obbligo di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza taxi o ai soggetti di cui all'art. 7 - comma 1- lett. b) e c) della citata L. 21/92.
2. Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall'art. 14 - comma 4 e 5 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422.

art. 4
Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizio pubblico non di linea istituito presso la C.C.L.A.A., il cui titolare deve dimostrare di essere proprietario del mezzo ovvero di averne la disponibilità in leasing o a noleggio;
2. La licenza/autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e7 della Legge 21/92;
3. E' consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. 21/92, a rientrarne in possesso in caso di recesso , decadenza, od esclusione dagli organismi medesimi.
4. Nel sol caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. La licenza autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo;

6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
7. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio dei servizio di noleggio con conducente.
8. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
9. Unitamente alla licenza il competente ufficio rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta «servizio pubblico» ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare, o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.
10. nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

art. 4 bis

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenze taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A, quando si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per l'espletamento del servizio militare di leva o per prestazione di servizio civile;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) nei casi previsti dall'art. 4 lett. a), c) e d) del presente Regolamento.
2. Nei casi previsti di sostituzione, il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida presso l'ufficio competente indicando i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti.
3. Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve dichiarare il tipo di rapporto instaurato con il sostituto alla guida tra quelli previsti (collaborazione familiare, contratto di gestione, assunzione a tempo determinato) e deve trasmettere all'Ufficio competente, almeno il giorno prima dell'avvio del servizio, la documentazione attestante il rapporto di lavoro:
 - a) atto costitutivo dell'impresa familiare per i collaboratori familiari;
 - b) copia del contratto di gestione per chi opera tramite contratto di gestione;
 - c) contratto di lavoro e posizione INPS ed INAIL per i lavoratori dipendenti.
4. Per motivi di salute la cui prognosi non superi i 20 giorni il titolare della licenza comunica all'Ufficio comunale competente il nominativo del sostituto, il suo numero di iscrizione al ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione allegando il certificato del medico curante entro 48 ore dall'inizio della malattia;
5. A titolare della licenza taxi che per motivi indicati nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente ufficio comunale.

art. 5

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 - comma 1- della Legge 21/92 che testualmente recita : " I titolari di licenza per l'esercizio del servizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. b) - comma 2 - art. 1 (*servizi di noleggio con conducente*);
 - e) e' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti dall'art. 7 - c. 1 L. 21/92, fermo restando la titolarità della licenza in capo al conferente.
2. Il conferimento agli organismi collettivi da diritto alla gestione economica dell'attività organizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica della intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzatorio da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all'ufficio comunale preposto, entro 30 giorni, dell'avvenuta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative variazioni.
4. Gli organismi associativi sono altresì tenuti a depositare all'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e a dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

art. 6

Collaboratori familiari

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, così come previsto dall'art. 10 - comma 4 - L. 21/92, della collaborazione di familiari quali: il coniuge, un parente entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile;
2. Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) copia dell'atto notarile della costituzione dell'impresa familiare;
 - d) certificato di costituzione dell'impresa familiare;
 - e) elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici, il numero di iscrizione al Ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A.. L'elenco deve essere allegato, in copia, alla licenza o autorizzazione.

3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori al di fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività d'impresa.
4. Il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
5. Il titolare è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.

art. 7

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi o di noleggio con conducente, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di linea, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco medesima.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

art. 8

Ambiti Operativi Territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio regionale, nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio taxi l'inizio del servizio deve coincidere con il prelevamento dell'utente e la partenza del veicolo deve sempre ed esclusivamente effettuarsi dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio di N.C.C. il prelevamento dell'utente, oppure l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 - commi 3 e 4 della L. 21/92.
4. Tale prelevamento può avvenire anche fuori del suddetto ambito territoriale, purché la prenotazione sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
5. Terminato il servizio, il conducente della vettura NCC deve riportare la vettura all'interno della rimessa e non è consentito tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l'esecuzione di un servizio.

art. 8 bis

Stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilita con ordinanza del Sindaco.
2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine.
3. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc...) è inoltre possibile, in caso di chiamata telefonica, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio.

4. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
5. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, o tramite richiesta telefonica alle colonnine taxi.
6. E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora vi siano più taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.

art. 8 ter

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

art. 9

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

1. Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi e di noleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità;

art. 10

Modalità per il rilascio delle licenze/autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di pubblico concorso pubblico per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti,
2. Il competente ufficio comunale di Polizia Amministrativa istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 (sessanta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
4. Il relativo bando deve essere pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.
6. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente camera di commercio, o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.
7. La Giunta Comunale può, verificata la necessità di adeguare il livello di offerta e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 12 del presente Regolamento, bandire concorsi per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 - L. 21/92 secondo le seguenti modalità:
 - a)- Assegnazione di licenze con bandi a titolo oneroso
 - 1) la Giunta Comunale fissa, in caso di concorsi a titolo oneroso, l'importo della licenza ed individua, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri;
 - 2) i proventi derivanti dalla cessione di licenze a titolo oneroso vengono ripartiti all'80% tra i titolari di licenza taxi; il restante 20% viene utilizzato per costituire un fondo per finanziare iniziative volte al controllo e al

miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

a2)- Il bando di concorso per l'assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso deve indicare:

- 1) il numero delle licenze da rilasciare;
- 2) l'importo della licenza;
- 3) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- 4) i requisiti per il rilascio del titolo;
- 6) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio ed eventuali documenti da presentare;
- 7) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;

b)- Assegnazione di licenze taxi con bandi a titolo gratuito

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- 1) il numero delle licenze da rilasciare;
- 2) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- 3) i requisiti per il rilascio del titolo;
- 4) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio ed eventuali documenti da presentare;
- 5) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli già previsti dall'art. 8 - comma 4 - della L. 21/92 (l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi) - ed il relativo punteggio;
- 6) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- 7) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative alla validità ed utilizzo della graduatoria;
- 8) eventuali materie d'esame.

8. Le domande di partecipazione al concorso, per l'assegnazione della licenza di taxi, devono essere presentate in caria semplice.
9. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
10. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art 12 - comma 1 - del presente Regolamento.
11. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 - viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza.
12. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio.
13. Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata una Commissione di concorso di tre membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente o un suo delegato, con funzioni di presidente e due esperti del settore.
14. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale con qualifica non inferiore alla VII.
15. La Commissione opera come collegio perfetto.
16. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al Dirigente dell'unità competente per l'approvazione.
17. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria, qualora la Giunta Comunale decida di coprire i posti vacanti tramite

assegnazione di licenze a titolo gratuito, devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

c)- Assegnazione di autorizzazioni N.C.C.

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- 1) il numero delle autorizzazioni NCC da rilasciare;
 - 2) i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - 3) i requisiti per il rilascio del titolo;
 - 4) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio ed eventuali documenti da presentare;
 - 5) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria -oltre a quelli già previsti dall'art. 8 - comma 4 - L. 21/92 (essere stato dipendente di un'impresa NCC per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi) - ed il relativo punteggio;
 - 6) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
 - 7) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità ed utilizzo della graduatoria;
 - 8) eventuali materie di esame.
18. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per NCC devono essere presentate in carta semplice.
 19. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
 20. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 12 - comma 1- del presente Regolamento.
 21. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio dell'autorizzazione.
 22. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio.
 23. Con provvedimento della G.C. è nominata una Commissione di Concorso di tre membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente o un suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore.
 24. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale con qualifica non inferiore alla VII.
 25. La Commissione opera come collegio perfetto. La Commissione redige una graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette al Dirigente dell'unità competente per l'approvazione.
 26. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima sino al suo esaurimento.

art. 11

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo delle licenze e autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.

art. 12

Commissione Consultiva Comunale

1. E' istituita la Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e N.C.C.) e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione Consultiva Comunale è composta da:
 - a) un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente;
 - b) un rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti presenti nel territorio comunale e/o regionale;
 - c) un funzionario dell'ufficio di Polizia Amministrativa;
 - d) Comandante dei Vigili Urbani o un suo delegato.
3. La Commissione Comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta da un funzionario del Servizio Integrato Attività Economiche.
4. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con precisa riferimento alle " posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.
5. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale dell'Ufficio di Polizia Amministrativa.
6. La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma della L. 21/92, nonché le seguenti funzioni:
 - a) il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno e convoca la Commissione, altresì è tenuto a riunire la Commissione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre componenti la Commissione stessa;
 - b) la Commissione svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - c) la Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
 - d) la Commissione dura in carica cinque anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati;
 - e) nel caso in cui i soggetti indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 del 1° comma non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 90 giorni dalla richiesta avanzata dal competente ufficio, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.

art. 13

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente

1. La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle Autorizzazioni di noleggio con conducente.
2. La commissione di concorso è composta da tre membri esperti del settore fra cui il Segretario comunale o il Dirigente del Servizio interessato, che la presiede, ed un rappresentante dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
3. La commissione di cui al presente articolo dura in carica 5 (cinque) anni.
4. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente articolo 12.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale del servizio interessato designato dal Segretario comunale o da Dirigente del servizio interessato.

art. 14

Attività delle Commissioni di concorso

1. Le Commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali dove si svolgono gli esami.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando.
4. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato sia incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.
5. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.
6. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti.
7. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

art. 15

Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 (un) anno.
3. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

art. 16

Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi e di noleggio con conducente, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi, per la licenza di taxi e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.
2. Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - a) l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

art. 17

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza/autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al termine massimo di altri 4 (quattro) mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario di licenza taxi deve provvedere re all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

art. 18

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, anche in deroga al numero stabilito dall'art. 3 del presente regolamento, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive della idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni.
5. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
6. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
7. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della L. 21/92 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
8. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso.
9. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
10. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra licenza o altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

art. 19

Servizio di noleggio per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone

1. I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente.
2. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.
3. Per il servizio di autoambulanza offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni.
4. Tale servizio, ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di assistenza o di volontariato, imprese e collettività per le loro necessità e, come tali, non soggette ad alcuna autorizzazione per noleggio, deve farsi rientrare tra quelle ad uso di terzi e, pertanto, disciplinato dal presente regolamento e dall'art. 85 del Nuovo Codice della Strada.
5. L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata dal Sindaco in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.
6. Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il Servizio di igiene pubblica, che sussistono i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dall'Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:
 - a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
 - b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nell'autoambulanza due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
 - c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dal Ministero dei Trasporti per le autoambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie almeno mensili e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivo/contagiosi;
 - d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata all'Autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
 - e) il trasferimento di degenti ricoverati deve essere effettuato con autoambulanza e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti Autorità sanitarie.
7. Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ad alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulta facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc...) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.
8. In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

art. 20

Taxi di riserva

1. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero di licenze taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per esigenze di riserva per taxi in fermo tecnico.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente le modalità ed i criteri di controllo circa il legittimo utilizzo dei suddetti veicoli.

art. 21

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare servizio;
 - b) tenere un comportamento corretto, con senso civile di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - f) aver cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne avesse interesse;
 - h) segnalare, attraverso l'apposito segnale luminoso con la dicitura "TAXI" la condizione di taxi "libero" o "occupato":
2. E' fatto divieto di :
 - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli d'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

art 22

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti passibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

art. 23

Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 3 del D.P.R. 22 aprile 1978 n. 384.

art. 24

Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Commissione consultiva di cui all'art. 12 del presente Regolamento stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi e a noleggio con conducente disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.
3. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 32.
4. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo . mantenimento.
5. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 10.
6. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

art. 25

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.
4. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.
5. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

art. 26

Turni ed orari di servizio

1. Il servizio di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

art. 27

Trasporto di bagagli e animali

1. E' fatto obbliga di trasporto di bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. E' obbligatorio, altresì, ed è gratuito il trasporto di cani accompagnatori dei non vedenti.
3. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

art. 28

Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

art. 29

Servizi in ambito aeroportuale

1. I titolari delle licenze taxi, rilasciate dal Comune capoluogo di provincia, nonché dai Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.
2. Eventuali supplementi tariffari per l'aeroporto, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, il numero di licenze eventualmente eccedenti quelle previste dal Comune capoluogo di provincia o dai Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono determinate con Decreto del Presidente della Provincia, d'intesa coi Comuni interessati, ai fini di assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio a norma del 5° comma dell'art. 4 della L. 21/92.
3. La Provincia adotterà i necessari provvedimenti per stabilire i turni di servizio per l'aeroporto prescrivendo, altresì, l'obbligo di esposizione del contrassegno riportante il turno di servizio assegnato.
4. L'eventuale sostituzione nel turno dovrà essere annotato in apposito registro da tenersi presso la Direzione della circoscrizione aeroportuale.

art. 30

Vigilanza

1. La Commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.
2. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

art. 31

Diffida

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza e dell'autorizzazione di noleggio con conducente quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio di taxi;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio di taxi nel territorio di altri comuni;
 - e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso, in una o qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ne ricorrano i presupposti.

art. 32
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada), ai titolari di licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 250,00 se non conservino nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 se non esercitino con regolarità il servizio;
 - c) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00 se non presentino l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione;
 - d) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00 se omettano di fornire all'Amministrazione Comunale il domicilio ove essere reperibili, nonché l'indirizzo della rimessa e della sede nell'ambito del territorio comunale o se il recapito fornito si riveli inesatto o insufficiente o venga omessa la comunicazione all'Amministrazione -entro dieci giorni - relativa ad ogni variazione;
 - e) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00 se inizino o si procurino il servizio fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione;
 - f) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 2.000,00 per la violazione delle norme tariffarie;
 - g) la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 1.500,00 ad un massimo di €. 6.000,00 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea in mancanza dell'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti;
 - h) sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 1.500,00 ad un massimo di €. 6.000,00 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'art. 8 della L. 21/92, salvo i casi di sostituzione di cui all'art. 10 della legge medesima;
 - i) sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 2.000,00 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio taxi, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce o per interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Qualora non sia possibile la contestazione immediata, ovvero l'autore dell'infrazione sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, la violazione è contestata anche al titolare della licenza, obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.
4. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso - a titolo di pagamento - il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 (sessanta)

giorni dalla contestazione medesima o dalla data di notifica del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

5. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

art. 33

Sospensione della licenza

1. La licenza o l'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle vigenti norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionante.
2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o sostituti.

art. 34

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 33;
 - c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificati gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 13.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale, il Sindaco provvede alla revoca dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza.

art. 35

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada.
2. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
3. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
4. Dall'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca della licenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

art. 36

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione. Nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per decesso del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a edere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
 - e) per mancato o giustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi.
 - f) La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 37

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa, in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto al Comune all'assegnatario della licenza od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza medesima.

art. 38

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione nei modi e nei termini di legge.